

**Penale Sent. Sez. 6 Num. 8300 Anno 2019**

**Presidente: PETRUZZELLIS ANNA**

**Relatore: BASSI ALESSANDRA**

**Data Udiienza: 23/01/2019**

### **SENTENZA**

sul ricorso proposto da

La Maestra Sebastiano nato a Acireale il 07/03/1962

avverso la sentenza del 17/07/2017 della Corte d'appello di Messina

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luca Tampieri, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;


udito il difensore, avv. Rosario Trimarchi, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

### **RITENUTO IN FATTO**

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Messina ha confermato l'appellata decisione del 25 novembre 2014, con cui il Tribunale di Messina ha condannato Sebastiano La Maestra alla pena di legge per il reato di istigazione alla corruzione, per avere, nella qualità di responsabile dell'Ufficio

Tecnico del Comune di Giardini Naxos, sollecitato la promessa o la dazione di denaro o altra utilità da parte di Silvio Angrisani per compiere un atto contrario al suo ufficio, segnatamente rappresentando a quest'ultimo che, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di un chiosco, era necessario "un regalino"; nell'aprile 2010.

1.1. Secondo l'ipotesi accusatoria convalidata dalle sentenze di primo e secondo grado, in data 5 febbraio 2010, Silvio Angrisani presentava alla Capitaneria di Porto di Messina, ufficio demanio, la richiesta di rilascio di una concessione per sei anni di un'area demaniale marittima nel Comune di Giardini Naxos, per la realizzazione di un chiosco con strutture prefabbricate stagionali, istanza trasmessa altresì al predetto Comune, alla Sovrintendenza per i beni culturali ed ambientali, al Dipartimento delle dogane di Messina ed al Genio civile di Messina, competenti ad emettere i relativi pareri. In particolare, l'istanza per il rilascio del parere comunale, protocollata dall'ente in data 5 febbraio 2010, era indirizzata allo Sportello Unico per le attività produttive di cui era responsabile il Geom. Francesco Galeano, Sportello Unico inserito nel IV Settore del Comune facente capo all'Arch. Sebastiano La Maestra, responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale. Dopo circa un mese dalla presentazione delle istanze, ricevuto positivo riscontro da parte degli altri enti, Angrisani si recava unitamente alla madre Cettina Peri presso l'ufficio del La Maestra ed acquisiva notizia del fatto che, sebbene fosse stato regolarmente firmato il 1° marzo 2010 dallo stesso ricorrente e dal Galeano, il parere non era stato ancora formalmente rilasciato. Dopo circa una settimana, non essendogli stato recapitato l'atto, Angrisani si recava nuovamente - sempre in compagnia della madre - dal La Maestra, il quale gli rappresentava l'importanza ed il valore dell'atto che stava per rilasciare in suo favore e, sventolandoglielo sul volto, gli chiedeva "un regalino" a titolo di corrispettivo, richiesta cui l'Angrisani non dava corso. Con istanza datata 10 maggio 2010, protocollata il giorno seguente, il legale dell'Angrisani Avv. Salvatore Vernaci sollecitava il Comune al rilascio del parere, che l'11 maggio 2010 veniva consegnato al richiedente "in copia conforme all'originale esistente agli atti d'ufficio" da parte del Geom. Galeano (atto, poi, allegato dall'Angrisani alla denuncia querela). Il 18 giugno 2010, con tre distinte note emesse in pari data, La Maestra comunicava che il parere favorevole del 1° marzo 2010 doveva ritenersi privo di validità e di efficacia. Il 24 febbraio 2011, Angrisani otteneva la concessione demaniale stagionale da parte del Dirigente generale dell'Assessorato Ambiente e Territorio della Regione Sicilia e, in data 6 aprile 2011, comunicava l'inizio dei lavori di realizzazione del chiosco, cui faceva seguito, in data 20 maggio 2011, il provvedimento a firma del La Maestra di diniego del rilascio di autorizzazione edilizia. Quest'ultimo provvedimento veniva



impugnato dall'Angrisani dinanzi al T.A.R. Catania, che - in data 7 luglio 2011 - accoglieva la domanda cautelare avanzata dall'Angrisani di sospensione degli effetti del provvedimento di diniego dell'autorizzazione edilizia.

Nel frattempo, in data 2 giugno 2011, Silvio Angrisani sporgeva denuncia ai Carabinieri in merito ai fatti per i quali il processo.

2. Nel ricorso a firma del difensore di fiducia, Sebastiano La Maestra chiede l'annullamento della sentenza per manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova documentale e dichiarativa, per le ragioni di seguito sunteggiate ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Quanto al travisamento della prova documentale, il ricorrente censura la valutazione compiuta dalla Corte territoriale circa: a) la lettera (prodotta dalla difesa ed acquisita al verbale) firmata dall'avv. Salvatore Vernaci nell'interesse di Angrisani indirizzata al La Maestra, con cui ~~quale~~ si lamentava il mancato rilascio del provvedimento amministrativo, lettera protocollata in data 12 maggio 2010, con indicazione di trasmettere l'atto al geometra Galeano e al dirigente La Maestra, documento decisivo in quanto comprovante l'inattendibilità della persona offesa e la malafede del geometra Galeano che rilasciò il parere positivo il giorno 11 maggio, certificandolo come copia conforme all'originale, nel mentre la richiesta dell'avv. Vernaci era stata trasmessa molti giorni dopo; b) la lettera 10 maggio 2010 a firma dell'avv. Vernaci prodotta dalla difesa di parte civile, non recante in calce il timbro di protocollo dal quale si evince che essa veniva introitata soltanto il 12 maggio 2010, per l'evidente ragione che diversamente non si sarebbe potuto giustificare il rilascio di copia del parere alla data del 11 maggio 2010. Sotto diverso aspetto, la difesa evidenzia l'erronea valutazione compiuta dai giudici di merito; c) nel ritenere che la questione della rilevanza interna o esterna del parere non sia dirimente ai fini del giudizio, atteso che l'imputato, appena venuto a conoscenza di quanto accaduto, contestò immediatamente al geometra Galeano l'illegittimità del suo comportamento nel rilasciare "copia dei documenti a corredo di una proposta di deliberazione mai esitata" e fu costretto ad avviare un procedimento di parere negativo, dandone comunicazione a tutti gli enti competenti, i quali confermarono l'assenza di efficacia esterna dell'atto inerente all'istruttore di un procedimento non positivamente concluso; d) nel riconoscere a detto parere efficacia esterna, con ciò trascurando il fatto che, sebbene Angrisani l'avesse allegato agli altri documenti richiesti per la concessione demaniale, nella missiva inviata dall'Assessorato al territorio e ambiente della Regione siciliana alla Capitaneria di Porto di Messina al Comune di Giardini Naxos ed allo stesso Angrisani, si dà

espressamente conto dell'assenza di qualunque efficacia esterna del parere in oggetto.

Quanto al travisamento della prova dichiarativa, il ricorrente pone in luce la contraddittorietà dell'argomentare della Corte d'appello allorché, dati per certi la sussistenza del parere favorevole all'istanza dell'Angrisani già nel marzo 2010 ed il successivo rigetto dell'istanza da parte del Commissario straordinario a seguito di discussioni interne all'ente, ha trascurato di considerare quanto dichiarato da Maria Letizia Diliberti - Commissario straordinario del Comune di Giardini Naxos fino al maggio 2010 - e da Maria Riva - Segretario generale dello stesso ente nel medesimo periodo -, le quali hanno riferito che in un primo momento si era deciso di esitare favorevolmente l'istanza dell'Angrisani, salvo poi mutare avviso anche per evitare disparità di trattamento rispetto ad altri richiedenti, sicché la proposta di parere non aveva avuto alcun seguito e l'istanza era stata disattesa. Ad avviso della difesa, detti contributi narrativi dimostrerebbero la completa inattendibilità della persona offesa e della di lui madre Cettina Peri nonché il fatto che l'imputato adottò tutti i provvedimenti "incriminati", non perché insoddisfatto per la mancata corresponsione del "regalino", ma unicamente perché la dott.ssa Diliberti, confrontandosi con la segretaria comunale, aveva poi deciso di "bloccare il provvedimento". In ultimo, il ricorrente sottolinea come i giudici di merito abbiano trascurato un particolare determinante rappresentato dal fatto che, dall'aprile al maggio 2010, il Comune di Giardini Naxos fu retto dal commissario straordinario - appunto la Dott.ssa Diliberti -, e non dal Sindaco Nello Lo Turco, il che sta a significare che le doglianze della presunta persona offesa indirizzate al Sindaco ed all'imputato si riferiscono ad una fase del procedimento relativo al rilascio dell'autorizzazione della concessione edilizia per eseguire i lavori del chiosco in atti e non al parere, atteso che diversamente l'Angrisani avrebbe dovuto sporgere denuncia anche nei confronti della Diliberti.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito esposte.

2. L'impugnazione si incentra sul travisamento della prova - documentale e dichiarativa - in relazione ad atti specificati (sulla richiesta di parere inoltrata dalla persona offesa Silvio Angrisani e sulla valenza - interna o esterna - di tale parere) e, quindi, sulla ritenuta attendibilità del narrato della persona offesa.

2.1. Giova preliminarmente ribadire il consolidato principio di diritto, secondo il quale, a fronte della duplice condanna in primo ed in secondo grado

(c.d. doppia conforme), il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo purché specificamente indicati dal ricorrente, non può essere coltivato dinanzi a questa Corte, se non nel caso in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice ovvero quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine e altri, Rv. 256837; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 - dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438).

2.2. Sotto diverso aspetto, mette conto di rilevare come la difesa, nel censurare le valutazioni compiute dai Giudici della cognizione in ordine alla valutazione delle prove acquisite al processo, nella sostanza abbia sollecitato questa Corte ad una rilettura delle emergenze processuali in un senso stimato più plausibile di quello recepito nel provvedimento in rassegna, con ciò promuovendo uno scrutinio estraneo al giudizio di legittimità che è limitato alla verifica di carenze motivazionali e di vizi logici *ictu oculi* percepibili (*ex plurimis* Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).

3. Ad ogni buon conto, come si evince dal complessivo corredo motivazionale delle decisioni di primo e di secondo grado (integranti un unico corpo argomentativo, stante gli espliciti richiami e l'omogeneità dell'analisi e della valutazione degli elementi di prova; v. *ex plurimis* Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595), i Giudici della cognizione hanno congruamente ed esaustivamente passato in rassegna le copiose emergenze processuali a carico nonché vagliato con particolare scrupolo l'attendibilità della persona offesa Angrisani.

3.1. In risposta all'omologo motivo d'appello, il Collegio del gravame ha innanzitutto posto in luce come il ritardo nella presentazione della denuncia da parte dell'Angrisani si giustifichi in ragione del fatto che - sebbene l'atteggiamento ostile del La Maestra si fosse manifestato già in precedenza - la persona offesa si determinò a denunciare la richiesta del "regalino" formulata nell'aprile 2010 soltanto allorchè, con il provvedimento del 20 maggio 2011 a firma dello stesso ricorrente, gli veniva negato il rilascio dell'autorizzazione edilizia, atteso che - sino a tale momento - la persona offesa poteva avere ancora qualche remora a denunciare l'accaduto, confidando nel fatto di poter ottenere l'autorizzazione richiesta (v. pagine 4 e 5 della sentenza impugnata).

Sempre sul piano dell'attendibilità intrinseca, la Corte ha evidenziato come il denunciante non avesse un interesse a muovere accuse calunniose contro l'imputato, atteso che dalla denuncia non poteva derivare nessun esito positivo per la sua pratica (v. pagine 5 e 6 della sentenza impugnata).


Sul piano dell'attendibilità estrinseca, il Giudice d'appello ha osservato come le dichiarazioni della persona offesa siano comunque riscontrate: a) da quanto riferito dalla madre, anch'ella presente alla richiesta di "regalino" formulata da La Maestra; b) dalle dichiarazioni del padre Franco Angrisani, che raccolse il concorde racconto dei due congiunti; c) dalla circostanza obbiettiva rappresentata dal fatto che, in passato, La Maestra avesse concesso autorizzazioni analoghe a quella richiesta da Angrisani senza richiedere preventivi provvedimenti di localizzazione né concessione edilizia, sicché il diniego contraddiceva una prassi consolidata e, del resto, era stato anche sospeso dal TAR (v. pagine 3 e seguenti della sentenza impugnata e pagine 15 e seguenti della sentenza di primo grado).

3.2. Quanto poi al presunto travisamento del dato concernente l'emissione del primo parere favorevole, il ricorrente non si confronta con la risposta data dalla Corte territoriale all'analoga censura mossa col gravame, là dove ha rilevato che, dalle risultanze processuali acquisite al processo, emerge come il parere favorevole fosse rilasciato non nel maggio come assume la difesa, bensì nel marzo 2010, e come l'11 maggio 2010 fosse invece consegnata al legale dell'Angrisani soltanto una copia conforme all'originale di detto parere, poi allegata dalla persona offesa alla denuncia (v. pagine 4 e seguenti della sentenza impugnata).

3.3. La doglianza è, ad ogni modo, generica, là dove il ricorrente non ha indicato - come prescritto dalla legge - lo specifico atto del processo che sarebbe stato oggetto di travisamento da parte dei decidenti di merito in relazione alla circostanza che il parere *de quo* sia stato rilasciato, non nel marzo 2010 (come motivatamente ricostruito dai Giudici della cognizione di primo e di secondo grado), bensì (come appunto assume la difesa) solo nel maggio 2010, dopo il deposito della richiesta di sollecito del rilascio a firma dell'avv. Vernaci.

4. Ineccepibile è poi l'argomentare dei Giudici di merito allorché hanno ritenuto il tema della rilevanza interna o esterna del parere favorevole dell'ente comunale all'installazione del chiosco non dirimente ai fini del giudizio in ordine alla colpevolezza del La Maestra per il reato di istigazione alla corruzione.

4.1. Da un lato, non è revocabile in dubbio che il parere *de quo* costituisca un atto dell'ufficio del ricorrente, in quanto certamente ricompreso nell'ambito delle specifiche mansioni del pubblico ufficiale quale dirigente dell'Ufficio Tecnico



del Comune di Giardini Naxos. Come i giudici siciliani hanno dato con nettezza conto, i provvedimenti autorizzativi della realizzazione di chioschi o comunque di ammodernamento delle strutture esistenti nell'area demaniale veniva difatti sottoscritti dal La Maestra proprio nella qualità testè indicata (v. pagina 16 della sentenza di primo grado).

4.2. Dall'altro lato, non v'è ragione per censurare l'osservazione fatta dalla Corte siciliana secondo la quale l'imputato, proprio in considerazione della veste pubblica ricoperta di responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Giardini Naxos, nel rilasciare il parere propedeutico al rilascio dell'autorizzazione all'occupazione dell'area demaniale, avesse la possibilità di influenzare la definizione della procedura amministrativa (v. pagine 4 e 5 della sentenza impugnata).

D'altronde, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte in tema di corruzione, la condotta può riguardare anche il rilascio di un parere non vincolante, allorché esso assuma rilevanza decisiva nella concatenazione degli atti che compongono la complessiva procedura amministrativa e, quindi, incida sul contenuto dell'atto finale. (Sez. 6, n. 8935 del 13/01/2015, Giusti, Rv. 262497; Sez. 6, n. 21740 del 01/03/2016, Masciotta, Rv. 266923).

5. Sotto diverso aspetto, non può omettersi di rilevare l'evidente errore prospettico in cui è incorso il ricorrente allorché ha sostenuto che la tesi d'accusa (come poggiata sulle dichiarazioni della persona offesa e dei suoi congiunti) sia logicamente smentita dalla circostanza che la revoca del parere favorevole alla pratica dell'Angrisani dipese, non dalla mancata dazione del "regalino" al La Maestra, ma dalle scelte operate dal Commissario straordinario e dal Segretario comunale.

5.1. Ed invero, l'integrazione del delitto di istigazione alla corruzione al fine del compimento di un atto del proprio ufficio di cui all'art. 322, comma terzo, cod. pen. - secondo la formulazione vigente all'epoca dei fatti, antecedente alla novella con legge 6 novembre 2012, n. 190 - sanziona specificamente la condotta dell'agente munito della qualifica pubblicistica, il quale si attivi nell'ottica di instaurare un rapporto paritetico con il privato diretto al mercimonio dei propri pubblici poteri e prescinde totalmente dagli sviluppi di quel rapporto così come dall'effettiva emissione dell'atto cui la sollecitazione all'illecita compravendita era volta. Perché possa configurarsi la fattispecie in parola è invero necessario e sufficiente che la condotta del pubblico funzionario sia idonea ad indurre il privato ad accedere al sinallagma illecito. Idoneità della sollecitazione che deve essere valutata con giudizio *ex ante*, sicché il reato può essere escluso solo se manchi l'idoneità potenziale della proposta alla



realizzazione dello scopo, cioè ad essere recepita dall'*extraneus*, tenuto conto dell'entità del corrispettivo richiesto dal pubblico ufficiale, delle qualità personali del destinatario della proposta e del suo interesse al rilascio dell'atto oggetto della compravendita. Con l'ulteriore precisazione che l'indagine sull'idoneità della sollecitazione costituisce un apprezzamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità ove sorretto da esaustiva e non illogica motivazione.

6. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in duemila euro.

**P.Q.M.**


dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.

~~Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai sensi dell'art. 154 ter disp. att. cod. proc. pen.~~

Così deciso in Roma il 23 gennaio 2019


Il consigliere estensore

Alessandra Bassi



Il Presidente

Anna Petruzzellis



~~\_\_\_\_\_~~